

S T A T U T O

della "TCD - TriesteCittà Digitale - Società a responsabilità limitata"

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Articolo 1) (COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE) - **1.** E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione

"TCD - TriesteCittà Digitale -
Società a responsabilità limitata".

2. "TCD - TriesteCittàDigitale" è Società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico.

3. Alla Società partecipa quale socio titolare di quota di partecipazione con obbligo di prestazioni accessorie quali individuate all'art.6.4 (cosiddetto "socio operativo"), soggetto individuato mediante procedura ad evidenza pubblica la quale determina le modalità per l'acquisizione della detta quota di partecipazione e le relative condizioni.

4. Le quote di partecipazione non di titolarità del "socio operativo" devono essere possedute esclusivamente da soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione e devono costituire una partecipazione pari almeno al 55% (cinquantacinque per cento) del capitale sociale.

Articolo 2) (DURATA) - **1.** La Società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).

2. La Società potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, restando comunque salve le cause di scioglimento previste dal presente statuto e dalla legge.

Articolo 3) (SEDE) - **1.** La società ha la sua sede legale in Trieste, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. L'Organo Amministrativo, per un ottimale assetto dei servizi resi agli enti soci, ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative (ad esempio filiali, uffici, succursali e agenzie) nel territorio della Provincia di Trieste.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

3. Spetta ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie nonchè di trasferire la sede in Comune diverso da quello indicato.

TITOLO II

OGGETTO, CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Articolo 4) (OGGETTO SOCIALE) - **1.** L'attività della Società consiste esclusivamente in prestazioni di

servizi strumentali destinati alle Pubbliche Amministrazioni ed agli altri soggetti, purchè tutti soci; la Società come tale è sottoposta, quale committente, alla disciplina dettata dall'Unione Europea in tema di attività contrattuale.

La Società ha per oggetto:

a) la progettazione, la realizzazione, lo sviluppo e la gestione dei "siti portali telematici" del territorio della provincia di Trieste dedicati in particolare alla promozione delle aree interessate, alle informazioni e ai servizi rivolti ai cittadini, alle comunità e a tutte le espressioni individuali e collettive del territorio;

b) la diffusione e lo sviluppo della cultura telematica e informatica nel territorio, anche attraverso iniziative di carattere promozionale, divulgativo e formativo;

c) la ricerca, l'elaborazione editoriale e la pubblicazione di notizie, informazioni e servizi di pubblica utilità e interesse;

d) l'acquisto, la progettazione, la produzione e la vendita di prodotti e servizi informatici (hardware e software), multimediali e telematici - strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei propri soci;

e) l'acquisto, l'installazione, la manutenzione, la gestione e la vendita di sistemi hardware, software e servizi necessari per l'informatizzazione e per l'accesso telematico ad internet/intranet/extranet, sia via cavo che wireless - strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei propri soci;

f) la gestione delle transazioni commerciali effettuate attraverso i portali, sotto il profilo tecnologico e della sicurezza;

g) la raccolta, la vendita e l'intermediazione di contenuti di pubblicità, nonché di spazi pubblicitari e promozionali, la ricerca di sponsorizzazioni, strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei propri soci e correlate con progetti telematici e/o informatici;

h) la progettazione e realizzazione di progetti che coinvolgono più soggetti e/o enti pubblici con l'obiettivo di promuovere l'interoperabilità tra essi;

i) il marketing e la comunicazione connessi con le proprie attività.

2. La Società in via strumentale al conseguimento del proprio oggetto e con esclusione delle attività riservate, può compiere le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie od utili al rag-

giungimento dell'oggetto sociale.

A tal fine può concedere fidejussioni, prestare avalli e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri, ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Articolo 5) (CAPITALE SOCIALE) - 1. Il capitale sociale è determinato in Euro 85.003,00 (ottantacinquemilatre virgola zerozero) interamente sottoscritto e versato.

Articolo 6) (QUOTE) - 1. Il capitale sociale è suddiviso in quote ai sensi di legge.

2. A ciascun socio spetta una quota di partecipazione proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta.

3. Le quote di partecipazione conferiscono ai soci uguali diritti con l'eccezione per la quota di titolarità del socio operativo, cui accede l'obbligo di prestazioni accessorie di cui al successivo punto 4 e salvo i diritti particolari ex art. 2468 terzo comma cod.civ. riservati ai soci secondo quanto previsto al successivo art. 17 punto 1.

4. La quota di titolarità del socio operativo individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, prevede l'obbligo, oltre a quello di conferimento, di eseguire le prestazioni accessorie determinate al successivo punto 5.

5. Le prestazioni accessorie alla quota sopraindicata sono così determinate:

a) lo svolgimento di tutte le attività connesse all'oggetto sociale, secondo le modalità determinate volta per volta dall'Organo amministrativo ed in particolare:

a1) la realizzazione di quanto dovuto dalla Società ai clienti in virtù dei contratti con gli stessi stipulati;

a2) la gestione dei servizi web publishing (pubblicazione su siti internet), web content (sviluppo contenuti su pagine internet) e web design (sviluppo grafica su pagine internet) della Società;

a3) la gestione e lo sviluppo dei servizi di web community (servizi di gruppo via internet) posta elettronica, news group (gruppi di discussione su pagine internet), mailing list (liste per corrispondenza via posta elettronica) etc. della Società;

a4) hosting (noleggio server) e housing (ospitare server di proprietà del cliente) su centri servizi della Società o delle Pubbliche Amministrazioni appaltanti;

a5) la fornitura alla Società di ogni supporto tec-

nico in genere, necessario per i lavori assunti;

a6) la gestione tecnica delle apparecchiature informatiche di proprietà sociale;

a7) la redazione di progetti finalizzati all'acquisizione di contributi;

a8) il servizio di segreteria amministrativa e di elaborazione dei dati contabili e fiscali;

b) l'attività contrattuale necessaria per le forniture, i servizi e/o le opere necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale e non rientranti nelle prestazioni fornite di cui al punto a) del presente articolo.

6. Il compenso per le prestazioni accessorie svolte dal socio operativo titolare della quota di partecipazione cui detto obbligo accede, è così determinato:

a) per quelle di cui alla lettera a) del precedente comma mediante il riconoscimento di un importo pari al 90% (novanta per cento) del corrispondente fatturato della Società; la liquidazione di detto importo avverrà con cadenza mensile sulla base del fatturato del mese precedente della Società, dietro presentazione di idoneo documento da parte del predetto socio operativo. Il pagamento avverrà a seguito della maturazione del diritto all'incasso del corrispettivo della fornitura, del servizio o dell'opera.

Entro il mese di giugno di ogni esercizio sociale, la Società con delibera dell'Organo di Amministrazione approva il tariffario dei prezzi per l'anno successivo che i soci non operativi dovranno pagare per avvalersi delle prestazioni di cui alla lettera a) del precedente comma; alla deliberazione non può partecipare il Consigliere nominato in forza della lista presentata dal socio operativo con obbligo di prestazione accessoria.

In caso di contestazione dei prezzi previsti dal tariffario, da parte del socio operativo con obbligo di prestazione accessoria, a seguito del quale il socio operativo stesso sia tenuto a fornire le prestazioni accessorie come individuate dalla lettera

a) del precedente comma, il compenso verrà determinato, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, da un Collegio di conciliazione composto dal Segretario generale della Camera di Commercio di Trieste, dal Segretario generale del Comune di Trieste e da un componente nominato, entro trenta giorni dalla rimessione della questione al Collegio, dal socio operativo con obbligo di prestazione accessoria; in caso di indisponibilità o di mancata nomina di uno o più componenti il Collegio, alla necessità

provvederà il Presidente del Tribunale di Trieste su domanda della parte più diligente.

E', comunque, obbligo del socio operativo di svolgere la prestazione accessoria anche in caso di contestazione del prezzo previsto.

b) per quelle di cui alla lettera b) del precedente comma la società dovrà richiedere al socio operativo (con obbligo di prestazioni accessorie) il consenso per la formulazione di ogni offerta economica relativa ad una prestazione da fornire ad un socio, non prevista esplicitamente nel tariffario di cui al comma precedente.

In caso di mancato consenso il compenso verrà determinato da un arbitratore nominato di comune accordo dalle parti, (Società e socio operativo) ovvero in caso di mancato accordo, nominato dal Presidente del Tribunale di Trieste, su istanza della parte più diligente.

Il consenso del socio operativo con obbligo di prestazioni accessorie si ritiene prestato qualora entro cinque giorni non festivi dal ricevimento della comunicazione inviata dalla Società, il socio operativo non avrà comunicato alla Società di non essere d'accordo sull'ammontare del compenso per la prestazione da eseguire.

E', comunque, obbligo del socio privato con obbligo di prestazioni accessorie di svolgere la prestazione accessoria anche in caso di contestazione del compenso previsto.

La liquidazione del compenso pattuito avverrà con cadenza mensile sulla base del fatturato del mese precedente della Società, dietro presentazione di idoneo documento da parte del predetto socio operativo. Il pagamento avverrà a seguito della maturazione del diritto all'incasso del corrispettivo della fornitura, del servizio o dell'opera dietro presentazione di idoneo documento.

7. L'obbligo aggiuntivo di prestazioni accessorie come sopra disciplinato permane per tutta la durata della permanenza del socio operativo nella Società.

8. Fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, in caso di inadempimento del socio titolare della quota di partecipazione alla quale è connesso l'obbligo di prestazioni accessorie, è prevista una penale costituita da una somma in denaro così determinata:

a) per le prestazioni indicate alla lettera a) del comma 4, essa è pari al 10% del fatturato previsto per la commessa oggetto di inadempimento;

b) per le prestazioni indicate alla lettera b) del

comma 4, essa è pari al 10% del compenso determinato dall'Organo di Amministrazione.

Articolo 7) (CIRCOLAZIONE DELLE QUOTE) - **1.** La circolazione delle quote senza obbligo di prestazioni accessorie deve avvenire, fatte salve diverse disposizioni di legge, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 8 ed esclusivamente in favore di soggetti enti pubblici o che perseguano finalità pubbliche.

2. Il trasferimento della quota alla quale è connesso l'obbligo di prestazioni accessorie può avvenire solo a favore di soggetto individuato dalla Società mediante procedura ad evidenza pubblica la quale determina termini, condizioni e modalità della cessione.

Articolo 8) (CLAUSOLA DI PRELAZIONE) - **1.** Il socio che intende alienare la quota di partecipazione di sua proprietà, alla quale non sia connesso l'obbligo di prestazioni accessorie, dovrà prima offrirla, a mezzo lettera raccomandata, indicando il nome dell'acquirente e tutte le condizioni di vendita, agli altri soci i quali hanno diritto di acquistarla con preferenza rispetto ai terzi. L'offerta in prelazione dovrà essere inviata per conoscenza all'Organo di Amministrazione.

2. Il socio interessato all'acquisto deve entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare con lettera raccomandata indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci ed all'Organo di Amministrazione, di voler esercitare la prelazione per la quota di sua spettanza, precisando altresì se intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci una ulteriore partecipazione.

3. Il socio che non ha comunicato in termine di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante.

4. Qualora la partecipazione per la quale è stata regolarmente esercitata la prelazione, rimanga inferiore a quella globalmente offerta dal socio alienante, il diritto di prelazione si intenderà decaduto e pertanto il socio offerente potrà alienare detta partecipazione in conformità a quanto indicato nell'offerta di prelazione.

5. Ove la prelazione non venga esercitata nei modi e nei tempi sopraindicati, il socio che intende cedere la propria partecipazione è libero di cederla in conformità a quanto indicato nell'offerta in prelazione.

6. La cessione dovrà avvenire in ogni caso entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio

del diritto di prelazione, dovendosi in caso contrario ripetere la procedura di offerta in prelazione ai soci.

7. In difetto dell'offerta ai fini dell'esercizio di prelazione il trasferimento a terzi della partecipazione non potrà essere iscritto sul libro soci e non sarà opponibile nè alla Società nè ai soci.

8. Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso in cui venisse consentita la cessione di diritti di opzione per la sottoscrizione di aumenti di capitale.

Articolo 9) (RECESSO DEL SOCIO) - **1.** Ogni socio ivi compreso il socio con obbligo di prestazione accessoria può recedere dalla società con il preavviso di almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni.

2. Il preavviso deve essere comunicato dal socio che ha intenzione di recedere all'Organo di Amministrazione, mediante lettera raccomandata a.r. che deve essere inviata alla sede legale della Società.

3. Il socio può altresì recedere in tutti i casi espressamente previsti dall'art. 2473 primo comma del Cod. Civ.

4. La quota dei soci, in caso di recesso, è calcolata in proporzione al patrimonio esistente al momento del recesso; sarà tenuto conto dell'eventuale valore di mercato, ove risultante da negoziazioni di quote perfezionate nel biennio precedente il recesso.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2473 quarto e quinto comma del Cod. Civ.

TITOLO III

DECISIONE DEI SOCI - ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10) - (DECISIONI DEI SOCI) - **1.** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo (statuto), nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. L'assemblea può deliberare sulla gestione della società in maniera analoga e con gli stessi poteri dell'Organo di Amministrazione; in caso di contrasto con l'Organo di Amministrazione prevale la decisione assunta dall'Assemblea, alla quale l'Organo di Amministrazione dovrà dare esecuzione.

3. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina dell'Organo di Amministrazione;

c) la revoca degli amministratori;

d) la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;

e) le modificazioni del presente statuto (atto costitutivo);

f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

4. Non possono partecipare alle decisioni in qualsiasi forma esse vengano adottate i soci morosi ed i soci titolari di partecipazione per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

5. Le decisioni dei soci vengono adottate sempre mediante deliberazione assembleare.

Articolo 11) (CONVOCAZIONE) - **1.** L'assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione nel comune dove ha sede la società o altrove, purché nel territorio dello Stato italiano, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

2. L'avviso deve essere comunicato ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, mediante lettera raccomandata o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

3. Lo stesso avviso potrà indicare il giorno dell'eventuale seconda convocazione, purché diverso da quello della prima.

4. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 12) (ASSEMBLEA) - **1.** L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'esame del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrono le ipotesi di cui all'art. 2364, secondo comma, c.c., l'organo di amministrazione può convocare l'assemblea annuale entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. La convocazione dell'assemblea dovrà essere fatta senza ritardo quando è inoltrata richiesta ai sensi

di legge.

Articolo 13) (INTERVENTO E RAPPRESENTANZA) - 1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax e che dovrà essere conservata dalla Società, da un'altra persona, socia o non socia.

2. Gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante.

3. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

4. La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

5. E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

6. La rappresentanza non può essere conferita nè ad amministratori nè ai sindaci (o al revisore), se nominati, nè ai dipendenti della società, nè alle società da essa controllate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Articolo 14) (PRESIDENZA E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA) - 1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di assenza o impedimento di questi, da altra persona designata, dall'assemblea stessa.

2. Il presidente è assistito da un segretario, nominato dall'assemblea, o da un notaio nominato, nei casi previsti dalla legge, dallo stesso Presidente.

3. E' ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare:

* sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

verbalizzazione;

* sia consentito ai partecipanti di prender parte alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

* vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali i partecipanti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 15) (QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI) -

1. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale.

Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale presente o rappresentato.

2. In caso di seconda o di ulteriore convocazione l'assemblea è valida qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci partecipanti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale presente o rappresentato.

3. Nei casi previsti dall'art. 2479 n.ri 4 (modificazioni dell'atto costitutivo - statuto) e 5 (decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo (statuto) o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) l'Assemblea è validamente costituita e delibera in prima convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e in seconda convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

4. Per introdurre, modificare o sopprimere diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 C.C. è necessario il consenso di tutti i soci.

5. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 16) (DELIBERE ASSEMBLEARI) - **1.** Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 17) (DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI EX ART. 2468 TERZO COMMA DEL CODICE CIVILE) - **1.** Ai soci

pubblici o controllati da enti pubblici, oltre ai poteri stabiliti dall'art. 2479 del codice civile per la generalità dei soci, spetta il potere ai sensi dell'art. 2468 terzo comma del cod.civ. di emanare - con decisione assunta in "conferenza dei servizi" a norma dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990 n.ro 241 e con le modalità dalla stessa legge previste - atti di indirizzo all'Organo di Amministrazione, aventi efficacia vincolante, con riguardo ad operazioni straordinarie sul capitale ed in caso di fusione e scissione.

2. Qualora l'atto di indirizzo debba essere reso su un progetto di delibera dell'Organo di Amministrazione, esso assieme all'avviso di convocazione della riunione deve essere comunicato ai soci pubblici o controllati da enti pubblici almeno 60 (sessanta) giorni prima.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 18) (NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI) - 1. La società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero massimo di 3 (tre) membri, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina dell'Organo di amministrazione.

Per Organo di Amministrazione si intende l'Amministratore Unico oppure il Consiglio di Amministrazione.

2. Qualora l'amministrazione della società venga attribuita ad un Consiglio di Amministrazione i suoi componenti saranno nominati - nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi - sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, corrispondentemente al numero dei Consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in una unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia eletto alcun Consigliere.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri risulterà eletto il

candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente risulterà eletto il più anziano di età ed in caso di ulteriore parità si procederà a nuova votazione da parte dei soci aventi diritto al voto riuniti in assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

3. Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

4. L'Organo di Amministrazione, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci ai sensi dell'art. 10 punti 2 e 3 del presente Statuto.

5. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c. e salvo quanto riservato al Consiglio di Amministrazione dalla legge e dal presente statuto, ad uno dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

6. Gli organi delegati devono fornire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale le informazioni previste dall'art. 2381, quinto comma, c.c., almeno ogni sei mesi.

7. L'Organo di Amministrazione potrà nominare procuratori determinandone i poteri e gli emolumenti.

Articolo 19) (RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE) - **1.**L'Organo amministrativo - in conformità alla normativa dell'art. 1 comma 7 della Legge n.ro 190/2012 relativa alle Società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni - è tenuto a nominare un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC), nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente, determinandone funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

2. Qualora l'Organo di Amministrazione non provveda ad adottare le misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione o il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, l'assemblea dei soci adotterà a carico degli amministratori adeguati provvedimenti anche sanzionatori ivi compresa la possibile revoca dalla carica di amministratore.

Articolo 20 (COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI) - **1.** Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

2. L'assemblea determina un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, dando indicazione in tal caso della ripartizione tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21 (PRESIDENTE - SEGRETARIO DELEGA ATTRIBUZIONI) - 1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, sceglie fra i suoi componenti il Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea. Il Presidente è rieleggibile.

2. Il Consiglio può nominare un segretario il quale può essere scelto al di fuori dai suoi membri.

Articolo 22) (CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) - 1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione nel Comune dove ha sede la società o altrove, purché nel territorio dello Stato italiano, anche su richiesta di almeno uno degli amministratori o del Collegio Sindacale e presiede il Consiglio stesso.

2. Le convocazioni sono effettuate mediante lettera raccomandata o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento da inviarsi a ciascun amministratore e a ciascun sindaco almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione o, nei casi urgenti, mediante telegramma o fax o posta elettronica da inviarsi almeno tre giorni prima; per l'ipotesi prevista dall'art. 17, secondo comma, la comunicazione dell'avviso deve essere inviata, anche ai soci pubblici o controllati da enti pubblici e deve avvenire almeno 60 (sessanta) giorni prima di quello fissato per la riunione.

3. Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

4. Il Consiglio è validamente riunito, anche in mancanza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi.

5. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

6. E' ammessa la possibilità che la riunione del Consiglio di Amministrazione si svolga con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede ed in particolare:

* sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

* sia consentito ai partecipanti di prender parte alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

* vengano indicati nell'avviso di convocazione salvo che si tratti di riunione totalitaria, i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali i partecipanti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 23) (POTERI DI AMMINISTRAZIONE) - 1. Ferme le competenze dei soci previste dalla Legge e dal presente statuto, la gestione dell'impresa spetta agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Articolo 24) (RAPPRESENTANZA) - 1. Il potere di rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'Amministratore Unico e, nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente al Presidente del Consiglio di amministrazione ed agli Amministratori cui siano state delegate, ai sensi del precedente articolo 18 punto 5, in tutto o in parte, le attribuzioni del Consiglio, nei limiti della delega loro conferita.

2. Il potere di rappresentanza dell'Amministratore Unico e del Presidente del Consiglio di Amministrazione è generale.

3. La rappresentanza sociale spetta anche ai procuratori di cui al precedente art. 18 punto 7, nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 25) (SINDACO UNICO - COLLEGIO SINDACALE)

1. Il controllo sulla Società è esercitato - secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina dell'Organo di Controllo - da un Sindaco Unico ovvero da un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti e funzionanti ai sensi di legge.

2. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

3. L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo

esercizio della carica. La scadenza dell'Organo di Controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui tale organo è stato ricostituito.

4. Il compenso del Sindaco Unico ovvero del Collegio Sindacale è deliberato dall'assemblea dei soci.

5. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

6. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si svolgano con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede ed in particolare:

- * sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- * sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- * sia consentito ai partecipanti di prender parte alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- * vengano indicati nell'avviso di convocazione salvo che si tratti di riunione totalitaria, i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali i partecipanti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 26) (REVISIONE LEGALE DEI CONTI) - 1. La revisione legale dei conti della Società è esercitata ai sensi dell'art. 2409 bis terzo comma del C.C. dal Sindaco Unico ovvero dal Collegio Sindacale; in tal caso il Sindaco Unico ovvero i componenti del Collegio Sindacale devono essere Revisori Legali dei Conti iscritti nell'apposito registro.

2. Non ricorrendo le condizioni di cui sopra, ovvero in caso di specifica delibera assembleare, la revisione legale dei conti della Società è esercitata da un Revisore Legale dei Conti o da una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VI

ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Articolo 27) (ESERCIZIO SOCIALE) - 1. L'esercizio

sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

2. L'Organo di Amministrazione provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, corredandolo con la relazione sulla gestione, se imposta dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 28) (UTILI) - **1.** Gli utili risultanti dal bilancio saranno destinati secondo le delibere dell'assemblea, dedotti, gli accantonamenti di legge e quelli previsti dallo statuto sociale.

2. I dividendi non esatti andranno prescritti a favore della società, con diretta appostazione a riserva, dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

3. Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 29 (SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE) - **1.** Al verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. o da altre disposizioni di legge, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica l'art. 2489 c.c.

2. La società, con deliberazione presa con le maggioranze previste per le modificazioni del presente statuto, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. Ai soci che non abbiano consentito alla revoca spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'art. 2487 ter, secondo comma, c.c.

3. Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

TITOLO VIII

FORO COMPETENTE E VARIE

Articolo 30) - (FORO COMPETENTE) - **1.** Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente sta-

tuto, è competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

Articolo 31) (DISPOSIZIONI GENERALI) - 1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia di società a responsabilità limitata e ove queste non provvedano si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di società per azioni.

Art. 32) - (NORMA TRANSITORIA)) - 1. Le disposizioni finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012 n. 251, con riferimento ai primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore delle disposizioni del decreto sopra evidenziato.